



Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Sede di Bari

Piazza Massari n. 6

70122 - Bari

tel. 080 5733111 (fax 080 5733220)

e-mail: segreteria.tarba@giustizia-amministrativa.it

AVVISO

Tirocinio formativo ex art. 73 del D.L. 69 del 2013 presso il T.A.R. Puglia — Bari

L'articolo 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) prevede un periodo di tirocinio presso gli Uffici giudiziari con portata "sostitutiva" del periodo di frequenza delle SSPL o del periodo di pratica forense.

Requisiti di merito minimi di ammissione

Per presentare la domanda di ammissione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;

In data 21.04.2024 è entrato in vigore il D.lgs. n. 44/2024 che, grazie alle modifiche introdotte dall'art. 6, permette l'accesso al tirocinio formativo di cui all'art. 73 D.L. 69/2013 in favore di tutti gli iscritti a un corso di durata almeno quadriennale in Giurisprudenza che, ancorchè privi del titolo di laurea, abbiano sostenuto tutti gli esami universitari e siano in possesso di tutti gli altri requisiti giuridici, anagrafici e meritocratici previsti dall'art. 73 D.L. n. 69/2013, 1 comma.

- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale; diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non aver compiuto i trenta anni di età;
- requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

Criteria di preferenza

Qualora le domande superino i posti disponibili presso gli uffici giudiziari, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, il conseguimento della laurea, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica. A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Modalità di presentazione delle domande di ammissione

Le **domande** di ammissione al periodo di formazione dovranno essere presentate esclusivamente tramite la Piattaforma del Ministero della Giustizia raggiungibile alla seguente pagina: <https://tirociniinformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/> cui si accede mediante SPID, secondo le modalità illustrate nel "*Manuale utente tirocinante*", scaricabile al predetto indirizzo.

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, a pena di inammissibilità.

Il candidato avrà cura di dare contestuale notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione al seguente indirizzo di posta elettronica del Tar Puglia Bari: segreteria.tarba@giustizia-amministrativa.it

Nella **sezione "Curriculum Vitae"** della piattaforma dei tirocini formativi unitamente al curriculum vitae potrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità in un unico file PDF. Eventuali informazioni o richieste di chiarimento possono essere inoltrate, contattando l'Ufficio per il processo del Tar Puglia Bari all'indirizzo di posta elettronica di cui sopra.

Tempistica per la presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione allo stage possono essere presentate in qualsiasi momento da parte di coloro che abbiano maturato i requisiti previsti.

Il decreto di ammissione sarà pubblicato nella sezione "Bandi di tirocinio" (Tar di Bari) e nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "Bandi di concorso – Personale amministrativo e altro personale – Bandi tirocini.

Al candidato ammesso sarà data comunicazione, mediante posta elettronica, all'indirizzo comunicato in sede di domanda, dell'ammissione e della data di inizio.

Pubblicazione del bando

Il bando sarà pubblicato sul sito internet della Giustizia Amministrativa, nella sezione "Bandi di tirocinio" (Tar di Bari) e nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "Bandi di concorso – Personale amministrativo e altro personale – Bandi tirocini.

Modulistica

Dichiarazione di impegno alla riservatezza e all'astensione in caso di conflitto di interessi e di esonero dell'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità da inviarsi all'indirizzo mail di cui sopra al momento in cui incomincia il tirocinio formativo.

Compiti dei magistrati formatori

I tirocinanti, in numero non superiore a due, sono affidati ad un magistrato formatore. Soltanto negli ultimi sei mesi del tirocinio il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso al tirocinio formativo, per garantire continuità nell'attività di assistenza. Il magistrato formatore coordina e controlla l'attività svolta dai tirocinanti. Al termine del tirocinio formativo, il magistrato formatore redige una relazione sullo svolgimento dell'attività da parte del tirocinante che trasmette al capo dell'ufficio giudiziario.

Come si svolge il tirocinio formativo

I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie. Gli ammessi al tirocinio possono accedere ai fascicoli processuali digitali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo che il giudice ritenga di non ammetterli).

Compensi, borse di studio e copertura assicurativa

Il tirocinio non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non dà diritto ad alcun compenso.

Sono ammesse borse di studio (art. 73, commi 8 bis e 8' ter del D.L. 69 del 2013; sul punto vedi anche sentenza del Tar Lazio n. 11493 del 2/10/2019).

Non vi sono obblighi previdenziali o assicurativi a carico della giustizia amministrativa. La copertura assicurativa è a carico del tirocinante.

Obblighi del tirocinante

Gli ammessi al tirocinio hanno l'obbligo di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

Il tirocinante per tutta la durata del tirocinio formativo, se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di formazione con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica.

Incompatibilità per i tirocinanti

I tirocinanti non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove il tirocinio si svolge.

Non possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale. Gli ammessi al tirocinio possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense o notarile, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Cessazione anticipata del tirocinio

Il tirocinio formativo può essere interrotto per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario con lo stagista.

Effetti del tirocinio formativo

L'esito positivo del tirocinio:

- costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario;
- costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato;
- costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato;
- costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
- è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
- è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- sostituisce il requisito del superamento dell'esame di avvocato ai fini della nomina a giudice di pace.

Trattamento dei dati personali

1. L'interessato autorizza al trattamento dei propri dati personali, anche mediante strumenti informatici, in relazione a tutte le attività procedurali di cui al presente bando di tirocinio.

2. Per i trattamenti dei dati riferibili alla titolarità degli Uffici giudiziari, è titolare del trattamento il plesso unitario Consiglio di Stato –Tribunali amministrativi regionali, e per il T.A.R. Puglia Bari

soggetto individuato per l'esercizio delle funzioni di titolari del trattamento dei dati personali è il Presidente TAR;

3. La presentazione della domanda di partecipazione al bando di tirocinio ex art. 73, d.l. n. 69/2013 comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), (di seguito regolamento) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura del predetto tirocinio formativo e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'art. 6, paragrafo 1, lettera c), nell'art. 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento e negli artt. 2-sexies, comma 2, lettera d), e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

4. I dati forniti dai candidati sono raccolti presso il Segretariato generale della giustizia amministrativa e il Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari, per le finalità di gestione della procedura e vengono trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'amministrazione nell'ambito della procedura medesima.

5. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali, l'amministrazione venisse a conoscenza di categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del regolamento generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi a condanne penali e reati, ai sensi del successivo art. 10, essi saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste connesse alla procedura o previste dalla legge.

6. Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del regolamento, gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del regolamento. 7. Si

forniscono i seguenti dati di contatto (casella PEC) al quale l'interessato può rivolgersi per esercitare i diritti sopraindicati: cds-affarigenerali@ga-cert.it e tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono: PEC rpd@ga-cert.it - e-mail rpd@giustizia-amministrativa.it. Tali dati di contatto concernono le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura selettiva o la presentazione di istanze di autotutela.

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla Segreteria Generale del T.A.R. Puglia, sede di Bari, piazza Massari, 6 - 70122 Bari - tel. 080 5733111.

Il Presidente del Tar Puglia - Bari
Avv. Angelo Scafuri

